

RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI

Art. 1 - Ratifica.

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione è ratificata l'Intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.
2. L'Intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 4 luglio 2007, a Recoaro Terme (VI), dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato e parte integrante della presente legge.

Art. 2 - Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa di cui all'articolo 1 decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica.

Art. 3 - Disposizione finanziaria.

1. Ai fini della presente legge è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per l'attuazione degli interventi previsti dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti".
2. Per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante prelevamento per euro 2.000.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 9, del bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO OMESSO

SOMMARIO

- **Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31** (BUR n. 94/2007)
- **RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI**

•

- **Art. 1 - Ratifica.**
- **Art. 2 - Ordine di esecuzione.**
- **Art. 3 - Disposizione finanziaria.**
- **Art. 4 - Entrata in vigore.**